Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 27 maggio 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. [illegible]0 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 18 *marzo* 1969
registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1969
registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 64

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1917, registro n. 32, foglio n. 1 (Bollettino ufficiale 1917, disp. 4, pagina 388):

ZANETTA Giuseppe, da Borgomanero (Novara), caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75, foglio n. 2 (Bollettino ufficiale 1918, disp. 3, pagina 257):

DE NICOLA Alfredo, da Nocera Inferiore (Salerno), carabiniere.

Decreto luogotenenziale 3 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1918, registro n. 80, foglio n. 264 (Bollettino ufficiale 1918, disp. 15, pagine 1260 e 1271):

GIOVANNELLI Tullio, da Rieti, tenente;
POLVERINI Umberto, da Velletri (Roma), soldato.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(4346)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1969.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 12 dicembre 1962, con il quale, il sig. Piero Sabbioni fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 14 novembre 1968, con la quale, il sig. Piero Sabbioni ha chiesto che siano accettate le sue dimissioni, per motivi di salute, dalla carica di agente di cambio, con decorrenza dal 16 dicembre 1968;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza della borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni, decorrenti dal 16 dicembre 1968, rassegnate dal sig. Piero Sabbioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1969

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1969
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 342

(4487)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1969.

Competenza per materia dei titolari degli uffici consolari di 2ª categoria in Equatore.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Articolo unico.

I titolari del consolato di 2ª categoria in Guayaquil (Equatore) e dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Manta (Equatore) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini esercitano le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dalla apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Quito;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del predetto console onorario e del predetto agente consolare onorario sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Quito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(4616)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1969.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale del Consorzio nazionale produttori canapa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1953, n. 842, concernente il riordinamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297, degli enti svolgenti la loro attività nel campo della canapicoltura;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 1968, con il quale il dott. Giuseppe Santoro è stato nominato membro del collegio dei sindaci del Consorzio nazionale produttori canapa in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la nota del 2 aprile 1969, n. 116006, con la quale detto Ministero ha provveduto a designare il dottor Francesco Giglio quale proprio rappresentante in seno al menzionato collegio dei sindaci, in sostituzione del dott. Giuseppe Santoro, che è deceduto;

Decreta:

Il dott. Francesco Giglio, direttore della ragioneria centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è nominato membro del collegio dei sindaci del Consorzio nazionale produttori canapa, in sostituzione del dott. Giuseppe Santoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(4598)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Merate.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 giugno 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Merate;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Merate;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la bellezza panoramica dei quadri naturali che si godono dalle strade, spesso riccamente alberate, e da punti di vista accessibili al pubblico. Il territorio, inoltre, talvolta sistemato a terrazzamento, è caratterizzato da gradevoli ondulazioni, che escludono soluzioni di continuità nella pregevolezza dell'insieme del quadro, punteggiato da un numero eccezionale di parchi di grande bellezza e consistenza arborea. Gli abitati, sia quello del capoluogo caratterizzato da notevole ricchezza di giardini e di vegetazione in genere e dalla misura sensibile e dal pregio dei vecchi fabbricati, sia quelli delle frazioni — come Sartirana che si specchia sull'omonimo piccolo lago — ed i gruppi sparsi di vecchie case, costituiscono un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale ove è nota essenziale la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Merate ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord col territorio comunale di Calco, a est col territorio comunale di Imbersago e Robbiate, a sud col territorio del comune di Robbiate e la provincia di Milano, ad ovest con il territorio comunale di Osnago, di Cernusco Lombardone, Montevecchia e Olgiate Molgora.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Merate provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 maggio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Convocata con lettera raccomandata 22 maggio 1968, n. 6326, si è riunita oggi 10 (dieci) giugno millenovecentosessantotto, alle ore 9 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta e passa quindi all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

MERATE - *Vincolo paesistico intero territorio comunale.*

(*Omissis*).

Il territorio del comune di Merate confina a nord col territorio comunale di Calco, a est col territorio comunale di Imbersago e Robbiate, a sud col territorio del comune di Robbiate e la provincia di Milano, ad ovest con il territorio comunale di Osnago, di Cernusco Lombardone, Montevecchia e Olgiate Molgora.

(*Omissis*).

La commissione, con sei voti favorevoli, vota la proposta di vincolo dell'intero territorio del comune di Merate, per le esposte motivazioni, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, mentre il rappresentante del comune vota a favore del vincolo con l'esclusione della zona a sud della strada Cernusco-Paderno.

(4366)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edificatrice Dario Papa - società cooperativa a r.l. », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati in data 26 aprile 1968 alla società « Cooperativa edificatrice Dario Papa - Società cooperativa a responsabilità limitata » con sede in Milano;

Vista la successiva relazione in data 9 gennaio 1969 del dott. Enzo Migoni, liquidatore ordinario della predetta cooperativa, nonchè l'istanza dallo stesso avanzata in data 13 gennaio 1969;

Tenuto conto delle notizie fornite dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Milano con nota del 14 gennaio 1969;

Tenuto conto che dagli atti sopraindicati si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa edificatrice Dario Papa - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Arrigo Rivani in data 23 febbraio 1950 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Luigi Maffei ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(4455)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Autisti e meccanici dell'ente riforma fondiaria C.A.M.E.R.F. », con sede in Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la relazione in data 21 marzo 1969 trasmessa dal commissario governativo della società cooperativa « Autisti e meccanici dell'ente riforma fondiaria C.A.M.E.R.F. », con sede in Foggia, dott. Celestino Scarimboli, nominato con decreto ministeriale 15 febbraio 1969, da cui si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Autisti e meccanici dell'ente riforma fondiaria C.A.M.E.R.F. », con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Silvio Nobili in data 19 novembre 1956 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Celestino Scarimboli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(4454)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1969.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche, preparati galenici e specialità medicinali biologiche, rilasciate alla officina farmaceutica della ditta Farmaco italiano Padil, sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti A.C.I.S. in data 31 agosto 1951, 30 giugno 1952 e 6 settembre 1955, con i quali la ditta Farmaco italiano Padil fu autorizzata a produrre specialità medicinali chimiche, preparati galenici e specialità medicinali biologiche, nella propria officina farmaceutica sita in Milano, viale Fulvio Testi, 7;

Vista la dichiarazione in data 5 ottobre 1968, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunciare alle autorizzazioni concesse con i decreti sopra citati avendo cessato ogni attività nella sede di Milano, viale Fulvio Testi, 7;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie in data 27 luglio 1934, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti n. 407 in data 18 giugno 1905 e n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

Sono revocate, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, alla ditta Farmaco italiano Padil, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche, preparati galenici e specialità medicinali biologiche nella officina farmaceutica sita in Milano, viale Fulvio Testi n. 7 rilasciate con decreti A.C.I.S. in data 31 agosto 1951, 30 giugno 1952 e 6 settembre 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 14 maggio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(4622)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1969.

Designazione di istituti di credito ed enti dai quali i beneficiari possono ottenere i mutui necessari per la realizzazione delle opere di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 422, recante norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 422, recante norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata;

Visti gli articoli 1 e 2 della medesima legge n. 422 i quali prevedono la concessione di contributi in annualità, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, per la costruzione di alloggi popolari a cura degli istituti autonomi per le case popolari, dello Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, di società cooperative edilizie a proprietà indivisa ed a proprietà individuale;

Visti gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 422, i quali dispongono che gli enti che realizzano le opere di edilizia popolare ai sensi della stessa legge n. 422 possono contrarre mutui per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria interessanti le aree occorrenti per la attuazione dei relativi programmi per una spesa non superiore al 20 per cento dell'importo del programma stesso e che i mutui medesimi sono assistiti per 35 anni dal contributo annuo costante in misura pari a quella occorrente per l'ammortamento e il pagamento degli interessi da corrispondere agli istituti mutuanti;

Visto in particolare l'art. 7 della più volte citata legge n. 422, il quale dispone che per la realizzazione dei programmi costruttivi fruenti dei contributi di cui agli articoli 1, 2 e 4 il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici designa gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere i mutui necessari per la realizzazione delle opere;

Viste le domande con cui la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, la sezione autonoma opere pubbliche presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e l'Istituto di credito fondiario della Toscana hanno chiesto di essere designati a compiere le operazioni di mutuo di cui al precedente comma, indicando in via di massima l'importo complessivo dei mutui che intendono concedere e le relative condizioni;

Visti i precedenti decreti interministeriali n. 274322 e n. 275984 in data 12 febbraio 1969 pubblicati, rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54, in data 28 febbraio 1969 e n. 59 in data 5 marzo 1969, con i quali sono stati designati ad operare ai sensi della ripetuta legge n. 422, altri cinquantasette istituti di credito ed enti, nonchè la Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 422, la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, la sezione autonoma opere pubbliche presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e l'Istituto di credito fondiario della Toscana, sono designati ad effettuare le operazioni di mutuo necessarie per la realizzazione dei programmi costruttivi di alloggi popolari e di opere di urbanizzazione primaria previsti dalla medesima legge n. 422, agli articoli 1, 2, 4 e 5.

Art. 2.

Gli istituti di credito di cui all'articolo precedente effettueranno le operazioni di mutuo previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 422, con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e statutarie che regolano la loro attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1969

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(4587)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 10 maggio 1969 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Ivar Leif Klingenberg, console onorario di Finlandia a Napoli.

(4627)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale civile di Suzzara ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici

Con decreto n. 300.10.III.45/5-2176 in data 10 marzo 1969 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Suzzara (Mantova) viene autorizzato ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(4579)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 Mod. 241 D.P. — Data: 24 ottobre 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Campobasso — Intestazione: Napoletano Anna maritata Evangelista e dott. Evangelista Domenico — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 38.700.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 maggio 1969

(4589)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

Corso dei cambi del 26 maggio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,50	628,35	629,20	629,29	628,05	628,50	629,30	629,29	628,50	628,25
$ Can.	583,75	583,50	584 —	584,30	582,60	583,75	583,90	584,30	583,75	583,70
Fr. Sv.	145,48	145,45	145,42	145,66	145,50	145,48	145,60	145,66	145,48	144,55
Kr. D.	83,47	83,45	83,75	83,65	83,05	83,47	83,46	83,65	83,47	83,40
Kr. N.	87,98	87,95	88,10	88,10	87,25	87,98	87,99	88,10	87,98	87,90
Kr. Sv.	121,62	121,60	121,55	121,76	121,50	121,62	121,78	121,76	121,62	121,50
Fol.	172,66	172,65	172,70	172,82	172,60	172,66	172,80	172,82	172,66	172,60
Fr B.	12,55	12,55	12,57	12,5750	12,525	12,55	12,5790	12,5750	12,55	12,54
Franco francese	126,38	126,35	126,60	126,69	126,20	126,38	126,45	126,69	126,38	126,30
Lst.	1500,60	1500,50	1501,20	1503,60	1499,75	1500,60	1502 —	1503,60	1500,60	1499,80
Dm occ.	157,13	157,10	157,13	157,28	157,05	157,13	157,27	157,28	157,13	157,17
Scell. Austr.	24,28	24,25	24,30	24,31	24,25	24,28	24,31	24,31	24,28	24,25
Escudo Port.	22,07	22,05	22,08	22,10	22,12	22,07	22,08	22,10	22,07	22,07
Peseta Sp.	8,97	8,95	8,99	9 —	9 —	8,97	8,9825	9 —	8,97	8,96

Media dei titoli del 26 maggio 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,575
Redimibile 3,50 % 1934	100,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,275
» 5 % (Ricostruzione)	98,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,975
» 5 % (Città di Trieste)	96,10
» 5 % (Beni Esteri)	95,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	99,975
» » » 5 % 1977	99,40
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 maggio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	629,295
1 Dollaro canadese	584,10
1 Franco svizzero	145,63
1 Corona danese	83,555
1 Corona norvegese	88,045
1 Corona svedese	121,77
1 Fiorino olandese	172,81
1 Franco belga	12,577
1 Franco francese	126,57
1 Lira sterlina	1502,80
1 Marco germanico	157,275
1 Scellino austriaco	24,31
1 Escudo Port.	22,09
1 Peseta Sp.	8,991

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 27 settembre 1968 al 31 ottobre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1488/68, n. 1542/68, n. 1580/68, n. 1624/68, n. 1640/68, n. 1666/68 e n. 1722/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 27 settembre 1968 al 3 ottobre 1968

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso il Giappone e Hong-Kong	51,50
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi delle zone III b), IV e V c), ad eccezione del Giappone e di Hong-Kong (2)	46,50
	- i paesi della zona V b), ad eccezione del Sudan, dell'Etiopia e del territorio francese degli Afars e degli Issas (2)	46,50
	- per le esportazioni verso la Giordania, il Sudan e il Portogallo	46,00
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona I ad eccezione della Giordania (2)	45,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran e dell'India (2)	45,50
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	45,00
	- i paesi della zona II (2)	44,50
	- l'India	43,50
	- l'Ungheria	42,50
	- il Regno Unito	41,00
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Cecoslovacchia	39,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	44,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	46,00
	- la Svizzera	49,00
	- gli altri paesi terzi, ad eccezione della Bulgaria	52,00
	Frumento denaturato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Bulgaria	46,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	32,60
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona V c) (2)	45,00
	- zona IV c) (2)	45,00
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria e il Regno Unito	40,00
	- la Svizzera e il Liechtenstein	39,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	43,00
10.04	Avena	26,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	38,00
	- per le esportazioni verso il Regno Unito	40,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	43,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	40,00

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV a) (3)	78,95
	- zona IV b) (3)	79,70
	- zona IV c) (3)	84,00
	- zona III a) e b) (3)	81,00
	- zona II (3)	75,35
	- zona I (3)	77,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV (3)	69,40
	- zona III a) (3)	69.40
	- zona III b) (3)	67,40
	- zona II (3)	67,40
	- zona I (3)	64,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona IV a) (3)	68,20
	- della zona III a) (3)	65,90
	- zona I (3):	
	- ad eccezione della Siria	53,90
	- Siria	67,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	51,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	47,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	33,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	75,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	73,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona IV b) (3)	77,05
	- della zona I (3)	73,90
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,70

Periodo dal 4 ottobre 1968 al 10 ottobre 1968

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso il Giappone e Hong-Kong	51,50
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi delle zone III b), IV a) e V c), ad eccezione del Giappone e di Hong-Kong (2)	46,50
	- la zona IV b) (2)	48,50
	- la zona IV c) (2):	
	- ad eccezione della Colombia	47,50
	- verso la Colombia	49,50
	- i paesi della zona V b), ad eccezione del Sudan, dell'Etiopia e del territorio francese degli Afars e degli Issas (2)	48,00
	- per le esportazioni verso il Sudan e il Portogallo	46,50
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona I (2)	46,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran e dell'India (2)	45,50
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	46,00
	- i paesi della zona II (2)	46,00
	- l'India	43,50
	- il Regno Unito	43,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	46,00
	- la Svizzera	49,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	54,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	35,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona V c) (2)	46,00
	- zona IV c) (2)	45,00
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria e il Regno Unito	40,00
	- la Svizzera e il Liechtenstein	39,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	44,00
10.04	Avena	26,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	38,00
	- per le esportazioni verso il Regno Unito	40,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	43,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	40,00

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV a) (3)	78,95
	- zona IV b) (3)	79,70
	- zona IV c) (3)	84,00
	- zona III a) e b) (3)	81,00
	- zona II (3)	75,35
	- zona I (3)	77,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV (3)	69,40
	- zona III a) (3)	69,40
	- zona III b) (3)	67,40
	- zona II (3)	67,40
	- zona I (3)	64,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona IV a) (3)	68,20
	- della zona III a) (3)	65,90
	- zona I (3):	
	- ad eccezione della Siria	53,90
	- Siria	67,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	51,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	47,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	47,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	33,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	75,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	73,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona IV b) (3)	77,05
	- della zona I (3)	73,90
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,70

Periodo dall'11 ottobre 1968 al 17 ottobre 1968

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona I, ad eccezione della Giordania e del Libano (2)	47,50
	- la Giordania ed il Libano	46,50
	- i paesi della zona II (2)	46,50
	- i paesi della zona III (2)	47,00
	- i paesi della zona IV a) (2)	46,50
	- i paesi della zona IV b) (2)	48,50
	- i paesi della zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Uruguay (2)	49,50
	- il Brasile	48,50
	- l'Uruguay	47,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran, dell'India e del Pakistan (2)	45,50
	- il Pakistan	46,50
	- l'India	43,50
	- i paesi della zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	49,00
	- il Sudan	46,50
	- i paesi della zona V c), ad eccezione del Giappone e di Hong-Kong (2)	46,50
	- il Giappone e Hong-Kong	51,50
	- il Portogallo	47,50
	- l'Irlanda	47,00
	- la Danimarco e la Norvegia	46,00
	- il Regno Unito	44,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	46,00
	- la Svizzera	49,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi, ad eccezione della Norvegia:	54,00
	- la Norvegia	55,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	35,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV c) (2)	45,00
	- zona V c) (2)	46,00
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria e il Regno Unito	40,00
	- la Svizzera e il Liechtenstein	39,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	44,00
10.04	Avena	26,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (2)	45,00
	- per le esportazioni verso la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	38,00
	- per le esportazioni verso il Regno Unito	40,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	43,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	40,00

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	78,00
	- zona II (3)	76,50
	- zona III a) (3)	81,00
	- zona III b) (3)	81,00
	- zona IV a) (3)	78,95
	- zona IV b) (3)	79,70
	- zona IV c) (3)	84,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	64,40
	- zona II (3)	67,40
	- zona III a) (3)	69,40
	- zona III b) (3)	67,40
	- zona IV (3)	69,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- zona I (3):	
	- ad eccezione della Siria	53,90
	- Siria	71,00
	- della zona III a) (3)	65,90
	- della zona IV a) (3)	68,20
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	51,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	47,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	33,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	75.00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	73,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona IV b) (3)	77,05
	- della zona I (3)	73,90
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,70

Valide il 18 *ottobre* 1968

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona I, ad eccezione della Giordania e del Libano (2)	47,50
	- la Giordania ed il Libano	46,50
	- i paesi della zona II (2)	46,50
	- i paesi della zona III (2)	47,00
	- i paesi della zona IV a) (2)	46,50
	- i paesi della zona IV b) (2)	48,50
	- i paesi della zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Uruguay (2)	49,50
	- il Brasile	48,50
	- l'Uruguay	47,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran, dell'India e del Pakistan (2)	45,50
	- il Pakistan	46,50
	- l'India	43,50
	- i paesi della zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	49,00
	- il Sudan	46,50
	- i paesi della zona V c), ad eccezione del Giappone e di Hong-Kong (2)	46,50
	- il Giappone e Hong-Kong	51,50
	- il Portogallo, la Grecia, la Jugoslavia e Malta	47,50
	- l'Irlanda	47,00
	- la Danimarca	46,00
	- la Norvegia	46,50
	- il Regno Unito	44,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	46,00
	- la Svizzera	49,00
	- per le esportazioni verso:	
	- gli altri paesi terzi, ad eccezione della Norvegia	54,00
	- la Norvegia	56,00
	Grano denaturato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	39,00
	- gli altri paesi terzi, ad eccezione del Regno Unito	40,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	35,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV c) (2)	45,00
	- zona V c) (2)	46,00
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria e il Regno Unito	40,00
	- la Svizzera e il Liechtenstein	39,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	44,00
10.04	Avena	26,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona IV b) (2)	45,00
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtestein	38,00
	- il Regno Unito	40,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	43,00

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	40,00
ex 11.01	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	78,00
	- zona II (3)	76,50
	- zona III a) (3)	81,00
	- zona III b) (3)	81,00
	- zona IV a) (3)	78,95
	- zona IV b) (3)	79,70
	- zona IV c) (3)	85,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	64,40
	- zona II (3)	67,40
	- zona III a) (3)	69,40
	- zona III b) (3)	67,40
	- zona IV (3)	69,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona I (3):	53,90
	- della zona III a) (3)	65,90
	- della zona IV a) (3)	68,20
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	51,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	47,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	33,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	75,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	73,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona IV b) (3)	77,05
	- della zona I (3)	73,90
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,70

Periodo dal 19 ottobre 1968 al 24 ottobre 1968

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona I, ad eccezione della Giordania e del Libano (2)	47,50
	- la Giordania ed il Libano	46,50
	- i paesi della zona II (2)	46,50
	- i paesi della zona III (2)	47,00
	- i paesi della zona IV a) (2)	46,50
	- i paesi della zona IV b) (2)	48,50
	- i paesi della zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Uruguay (2)	49,50
	- il Brasile	48,50
	- l'Uruguay	47,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran, dell'India e del Pakistan (2)	45,50
	- il Pakistan	46,50
	- l'India	43,50
	- i paesi della zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	49,00
	- il Sudan	46,50
	- i paesi della zona V c), ad eccezione del Giappone e di Hong-Kong (2)	46,50
	- il Giappone e Hong-Kong	51,50
	- il Portogallo, la Grecia, la Jugoslavia e Malta	47,50
	- l'Irlanda	47,00
	- la Danimarca	46,00
	- la Norvegia	46,50
	- il Regno Unito	44,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	46,00
	- la Svizzera	49,00
	- per le esportazioni verso:	
	- gli altri paesi terzi, ad eccezione della Norvegia	54,00
	- la Norvegia	56,00
	Grano denaturato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	39,00
	- gli altri paesi terzi, ad eccezione del Regno Unito	40,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	35,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV c) (2)	45,00
	- zona V c) (2)	46,00
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria e il Regno Unito	40,00
	- la Svizzera e il Liechtenstein	39,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	44,00
10.04	Avena	26,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona IV b) (2)	45,00
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	38,00
	- il Regno Unito	40,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	43,00

Numero della Tariffa	Denominazione elle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	40,00
ex 11.01	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	78,00
	- zona II (3)	76,50
	- zona III a) (3)	81,00
	- zona III b) (3)	81,00
	- zona IV a) (3)	78,95
	- zona IV b) (3)	79,70
	- zona IV c) (3)	85,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	64,40
	- zona II (3)	67,40
	- zona III a) (3)	69,40
	- zona III b) (3)	67,40
	- zona IV (3)	69,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- verso la Siria	71,00
	- della zona III a) (3)	65,90
	- della zona IV a) (3)	68,20
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	51,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	47,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	33,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	75,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	73,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona IV b) (3)	77,05
	- della zona I (3)	73,90
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,70

Periodo dal 25 ottobre 1968 al 30 ottobre 1968

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona I a), ad eccezione della Giordania, del Libano e della Turchia (2)	47,50
	- la Giordania ed il Libano	46,50
	- la Turchia	48,00
	- i paesi della zona I b), ad eccezione della Tunisia (2)	47,50
	- la Tunisia	48,50
	- i paesi della zona II (2)	46,50
	- i paesi della zona III (2)	47,00
	- i paesi della zona IV a) (2)	46,50
	- i paesi della zona IV b) (2)	48,50
	- i paesi della zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Uruguay (2)	49,50
	- il Brasile	48,50
	- l'Uruguay	47,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran, dell'India e del Pakistan (2)	45,50
	- il Pakistan	46,50
	- l'India	43,50
	- i paesi della zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	49,00
	- il Sudan	46,50
	- i paesi della zona V c), ad eccezione del Giappone e di Hong-Kong (2)	46,50
	- il Giappone e Hong-Kong	51,50
	- il Portogallo	47,50
	- la Grecia, la Jugoslavia e Malta	48,50
	- l'Irlanda	47,00
	- la Danimarca	46,00
	- la Norvegia	46,50
	- il Regno Unito	44,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	46,00
	- la Svizzera	49,00
	- per le esportazioni verso:	
	- gli altri paesi terzi, ad eccezione della Norvegia	54,00
	- la Norvegia	56,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	35,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV c) (2)	45,00
	- zona V c) (2)	46,00
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria e il Regno Unito	40,00
	- la Svizzera e il Liechtenstein	39,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	44,00
10.04	Avena	26,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona IV b) (2)	45,00
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	38,00
	- il Regno Unito	40,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	43,00

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	40,00
ex 11.01	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	78,00
	- zona II (3)	76,50
	- zona III a) (3)	81,00
	- zona III b) (3)	81,00
	- zona IV a) (3)	78,95
	- zona IV b) (3)	79,70
	- zona IV c) (3)	85,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,35
	tenore in ceneri da ~~521 a 600~~:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	64,40
	- zona II (3)	67,40
	- zona III a) (3)	69,40
	- zona III b) (3)	67,40
	- zona IV (3)	69,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- verso la Siria	71,00
	- della zona III a) (3)	65,90
	- della zona IV a) (3)	68,20
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	51,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	47,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	33,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	75,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	73,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona IV b) (3)	77,05
	- della zona I (3)	73,90
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,70

Valide il 31 *ottobre* 1968

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona I a), ad eccezione della Giordania, del Libano e della Turchia (2)	47,50
	- la Giordania ed il Libano	46,50
	- la Turchia	48,00
	- i paesi della zona I b) ,ad eccezione della Tunisia (2)	47,50
	- la Tunisia	48,50
	- i paesi della zona II (2)	46,50
	- i paesi della zona III (2)	47,00
	- i paesi della zona IV a) (2)	46,50
	- i paesi della zona IV b) (2)	48,50
	- i paesi della zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Uruguay (2)	49,50
	- il Brasile	48,50
	- l'Uruguay . . .	47,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran, dell'India e del Pakistan (2)	45,50
	- il Pakistan	46,50
	- l'India	43,50
	- i paesi della zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2) . . .	49,00
	- il Sudan . . .	46,50
	- i paesi della zona V c), ad eccezione del Giappone e di Hong-Kong (2)	46,50
	- il Giappone e Hong-Kong	51,50
	- il Portogallo	47,50
	- la Grecia, la Jugoslavia e Malta	48,50
	- l'Irlanda	47,00
	- la Danimarca	46,00
	- la Norvegia	46,50
	- il Regno Unito	44,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	46,00
	- la Svizzera	49,00
	- per le esportazioni verso:	
	- gli altri paesi terzi, ad eccezione della Norvegia	54,00
	- la Norvegia	56,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	35,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV c) (2)	45,00
	- zona V c) (2)	46,00
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria e il Regno Unito	40,00
	- la Svizzera e il Liechtenstein	39,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	44,00
10.04	Avena	26,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona IV b) (2)	43,00
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	36,00
	- il Regno Unito	38,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	41,00

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci.	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	40,00
ex 11.01	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	78,00
	- zona II (3)	76,50
	- zona III a) (3)	81,00
	- zona III b) (3)	81,00
	- zona IV a) (3)	78,95
	- zona IV b) (3)	79,70
	- zona IV c) (3)	85,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	64,40
	- zona II (3)	67,40
	- zona III a) (3)	69,40
	- zona III b) (3)	67,40
	- zona IV (3)	69,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	68,20
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	51,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	47,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 10.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	33,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	75,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	73,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona IV b) (3)	77,05
	- della zona I (3)	73,90
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,70

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968 - prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a)* Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a)* Cecoslovacchia, Ungheria.
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a)* Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille.
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a)* I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano.
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a)* Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a)* I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

Rettifica

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 31 maggio 1968 al 30 giugno 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 660/68, n. 696/68, n 716/68, n. 754/68 e n. 795/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 22 febbraio 1969, alla pagina 1147, l'ammontare della restituzione per le « Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato: tenore in ceneri da 521 a 600: per esportazioni verso gli altri Paesi terzo » deve leggersi 73,35 anzichè 75,35.

(914)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e rettifica dei dati catastali relativi.

Ente Maremma

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1969 n. 6416/4320, registrato alla Corte dei conti in data 22 marzo 1969, registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 77, sono stati modificati — in conformità delle rettifiche disposte con provvedimento in data 18 aprile 1968 — i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 6 settembre 1952, n. 1408, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 265 del 15 novembre 1952, supplemento ordinario, concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta Corsini Emanuele fu Ciro-Ernesto, di terreni siti in agro del comune di Monte Argentario (Grosseto), della superficie di ettari 26.56.84, trasferiti in proprietà all'ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati altresì disposti:

a) la riliquidazione in via definitiva dell'indennità di espropriazione, per i suddetti terreni, in L. 1.512.558 (lire unmilionecinquecentododicimilacinquecentocinquantotto), da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, redimibile 5 %, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.510.000, arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70;

b) il recupero, a carico della ditta summenzionata, della differenza tra l'ammontare dell'indennità e relativi interessi precedentemente corrisposti in forza del decreto ministeriale 24 marzo 1958, n. 4243/2147, e l'indennità definitiva come sopra determinata, e relativi interessi, per complessive L. 12.541, oltre l'importo delle cedole maturate sui titoli non dovuti.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 124 del 16 maggio 1968.

(4540)

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica)

Opera per la valorizzazione della Sila

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 in data 21 aprile 1969, alla pagina 2500, elenco allegato all'avviso concernente la ditta Leocata Costanza Elisa di Filippo, nella colonna relativa al reddito dominicale, in luogo di L. « 12.516,80 » leggasi L. « 12.516,84 ».

(4539)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Approvazione del piano di zona del comune di S. Angelo all'Esca

Con decreto provveditoriale n. 20741 in data 10 maggio 1969 è stato approvato, con stralcio e prescrizioni, il progetto, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, che comporta una variante al piano di zona del comune di S. Angelo all'Esca (AV.).

(4409)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio « Trisi-Graziani » di Lugo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Ravenna numero 5781/S del 17 marzo 1969, il preside del liceo ginnasio « Trisi-Graziani » di Lugo, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dall'amministrazione comunale di Lugo la somma di L. 1.040.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Prof. Ernesto Maggioni ».

(4557)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico per tre posti di aiutante di biblioteca

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il bando di concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di aiutante di biblioteca della Camera dei deputati disposto con decreto presidenziale 11 marzo 1968, n. 2784;

Visto il decreto presidenziale 17 luglio 1968, n. 75, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali e la relazione conclusiva inerenti al concorso stesso;

Vista la deliberazione adottata dall'Ufficio di presidenza nella seduta del 24 aprile 1969 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei;

Visti gli articoli 2, 4, 28 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per aiutante di biblioteca della Camera:

1.	Spalletti Alessandra	punti	28,15	su 30
2.	Astraldi Giacinta	»	26,85	»
3.	Mozzi Alberto	»	26,15	»
4.	Rossi Giovanni	»	25,69	»
5.	De Santis A. Maria	»	25,68	»
6.	Riposi Ester	»	25,57	»
7.	Noto Giulio	»	25,43	»
8.	Fioravanti Giancarlo	»	25.27	»
	Tarantelli Franco (ex aequo)	»	25,27	»
10.	Rosati Pietro	»	24,88	»
11.	Zola in Nieddu Marina	»	24,60	»
12.	De Luca Roberto	»	24,10	»
13.	Liov Emilia	»	23,88	»
14.	Placidi Mauro	»	23,38	»
15.	Consiglio Sergio	»	23,33	»
16.	Maronato Alberto	»	22,22	»
17.	Grazioli Giuliano	»	22,15	»
18.	De Frede Alfredo	»	22 —	»

In applicazione del bando di concorso e per effetto della riserva operante in favore dei dipendenti della Camera, di cui al comma primo del bando stesso, sono proclamati vincitori del concorso, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Spalletti Alessandra;
2) Astraldi Giacinta;
3) Riposi Ester.

I suddetti vincitori, subordinatamente all'accertamento dei requisiti prescritti, sono nominati aiutante di biblioteca, in prova, ed inquadrati dal 1° giugno 1969, secondo l'ordine anzidetto, nel ruolo della carriera esecutiva della biblioteca prendendo posto dopo l'aiutante Rossi Roberto.

Con la stessa decorrenza viene attribuita agli impiegati medesimi la posizione iniziale di stipendio della carriera.

Roma, addì 29 aprile 1969

Il Presidente: PERTINI

Il Segretario generale: COSENTINO

(4640)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esame speciale a duecentoventiquattro posti nel ruolo degli aiuto ricevitori del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n 973;

Visto il regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, con il quale è stato approvato il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie;

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 40, contenente modifiche alla legge sul lotto;

Vista la legge 28 dicembre 1967, n. 1330, recante nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto ed in particolare l'art. 9 che sostituisce integralmente il terzo comma dell'art. 6 della suddetta legge n. 40;

Considerato che sono vacanti n. 1114 posti nel ruolo degli aiutoricevitori, di cui 2/3 devono essere conferiti mediante pubblico concorso,

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti assegnabili senza concorso e non ancora conferiti, spettanti al personale appartenente a categorie speciali a norma delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame speciale per il conferimento di duecentoventiquattro posti di aiuto ricevitore del lotto.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui all'articolo precedente soltanto gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi prescindendo dai limiti di età.

Art. 3.

L'ammissione all'esame avviene a condizione che il candidato ne sia ritenuto meritevole per operosità, diligenza e condotta lodevole, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione del lotto.

Art 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 e rivolte alla Direzione generale per le entrate speciali, dovranno essere presentate entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alle intendenze da cui gli aspiranti dipendono.

Le intendenze che riceveranno le domande provvederanno a comprovarne il giorno di arrivo con l'applicazione del bollo a calendario e le trasmetteranno subito alla Direzione generale per le entrate speciali.

Gli invalidi di guerra di cui agli artt. 1 e 2 della legge 3 giugno 1951, n. 375 e categorie assimilate, i profughi e le altre categorie di cui all'art. 5 della legge 28 dicembre 1967, n. 1330, che intendono avvalersi dei titoli di preferenza, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il possesso dei suddetti titoli a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 5.

L'esame avrà luogo a Roma presso la Direzione generale per le entrate speciali.

Art. 6.

La prova consisterà in un colloquio vertente su materia di servizio.

L'avviso per la presentazione alla prova suddetta verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data in cui la prova stessa dovrà essere sostenuta.

Per sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale o di altro documento valido a norma delle vigenti disposizioni in materia.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1967, n. 1330, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

Ai candidati che abbiano conseguito la idoneità per aver riportato nel colloquio un voto non inferiore a sei decimi, sarà attribuito, sino a un massimo di cinque punti, un quinto di punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato a partire dalla data di autorizzazione di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 4 febbraio 1958, n. 40.

La somma dei voti del colloquio e quelli per anzianità determina il punteggio complessivo per il posto in graduatoria.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del lotto.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1969,
Registro n. 11, *foglio n.* 247

(4542)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice per l'assunzione di quattrocento ex militari tecnici specializzati arruolati dall'autorità militare a seguito di pubblici concorsi.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 (secondo comma) della citata legge;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la convenzione in data 18 marzo 1960 (n. 1151 repertorio atti privati - D.G., anno 1960) fra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e il Ministero della difesa, per l'assunzione di ex militari tecnici specializzati arruolati dall'autorità militare a seguito di pubblici concorsi, registrata a Roma addì 25 maggio 1960 - Ufficio atti privati: vol. 684, n. 45035 - ed approvata con decreto interministeriale 4 maggio 1960, n. 5838;

Vista la 1ª appendice alla citata convenzione (in data 23 gennaio 1961, n. 650 repertorio atti privati - D. G., anno 1961), approvata con decreto interministeriale 22 febbraio 1961, n. 3116 e registrata a Roma addì 1° aprile 1961 - Ufficio atti privati, n. 5078;

Vista la 2ª appendice alla ripetuta convenzione (in data 21 dicembre 1962, n. 376, repertorio atti privati - D. G., anno 1963), approvata con decreto interministeriale 1° febbraio 1963, n. 2694 e registrata a Roma addì 25 marzo 1963 - Ufficio atti privati, n. 11760;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1969, n. 71, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1969, registro n. 53 Bilancio Trasporti, foglio n. 74, con il quale è stata nominata la commissione incaricata dell'esame delle domande e della formulazione delle graduatorie per l'assunzione di cui sopra;

Vista la nota n. 1/2731 in data 29 gennaio 1969, del Gabinetto del Ministro per la difesa, che propone la sostituzione di un membro designato quale rappresentante dell'Esercito in seno alla citata commissione;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale), n. P.2.1.1./ in data 10 marzo 1969;

Decreta:

Il ten. col. f. s.p.e. (RN) Verdelli Aldo è nominato membro rappresentante dell'Esercito in seno alla commissione di cui alle premesse, in sostituzione del ten. col. f. s.p.e. (RSU) Minisola Calogero.

La spesa per la commissione farà carico all'apposito conto « Compensi e gettoni di presenza ai componenti di commissioni » del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1969
Registro n. 53 *Trasporti, foglio n.* 157

(4513)

Autorizzazione ad assumere candidati idonei dell'ultimo concorso pubblico compartimentale a trecento posti di assistente di stazione in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 12 novembre 1968, n. 1203, che al secondo comma dà facoltà di disporre, entro due anni, l'assunzione degli idonei dell'ultimo concorso bandito per ciascuna qualifica;

Visto il concorso pubblico a trecento posti di assistente di stazione i.p. indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737, registrato alla Corte dei conti addì 16 dicembre 1963, registro n. 46 Bilancio trasporti, foglio n. 342;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./22622 del 7 febbraio 1969;

Decreta:

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere in prova, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, come assistenti di stazione, trecentotrentadue idonei del concorso citato nelle premesse, secondo i quantitativi e le provenienze concorsuali indicate a fianco di ciascun compartimento:

Compartimento di Milano: n. 78 da Milano;
Compartimento di Verona: n. 30 da Verona;
Compartimento di Venezia: n. 21 da Venezia;
Compartimento di Trieste: n. 9 da Venezia;
Compartimento di Genova: n. 79 da Genova;
Compartimento di Firenze: n. 78 da Firenze;
Compartimento di Palermo: n. 37 da Palermo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1969
Registro n. 53 *Ferrovie, foglio n.* 161

(4506)

Autorizzazione ad assumere candidati idonei dell'ultimo concorso pubblico compartimentale a milleseicento posti di manovale in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 12 novembre 1968, n. 1203, che al secondo comma dà facoltà di disporre, entro due anni, l'assunzione degli idonei dell'ultimo concorso bandito per ciascuna qualifica;

Visto il concorso pubblico a milleseicento posti di manovale in prova indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12819, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 Bilancio trasporti, foglio n. 268;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./22622 del 7 febbraio 1969;

Decreta:

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere in prova, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, come manovali, mille idonei del concorso citato nelle premesse, secondo i quantitativi e le provenienze concorsuali indicate a fianco di ciascun compartimento:

Compartimento di Torino: n. 450 da Torino;
Compartimento di Venezia: n. 75 da Venezia;
Compartimento di Trieste: n. 75 da Trieste;
Compartimento di Genova: n. 75 da Genova;
Compartimento di Firenze: n. 100 da Firenze;
Compartimento di Palermo: n. 225 da Palermo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1969
Registro n. 53 *Ferrovie, foglio n.* 168

(4507)

Autorizzazione ad assumere candidati idonei dell'ultimo concorso pubblico a duecento posti di aiuto applicato in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 12 novembre 1968, n. 1203, che al secondo comma dà facoltà di disporre, entro due anni, l'assunzione degli idonei dell'ultimo concorso bandito per ciascuna qualifica;

Visto il concorso pubblico a duecento posti di aiuto applicato i.p. indetto con decreto ministeriale 24 luglio 1961, n. 453, registrato alla Corte dei conti addì 9 agosto 1961, registro n. 43 Bilancio trasporti, foglio n. 372;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./22622 del 7 febbraio 1969;

Decreta:

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere in prova, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, come aiuto applicato, cinquanta idonei del concorso citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1969
Registro n. 53 *Ferrovie, foglio n.* 166

(4504)

Autorizzazione ad assumere candidati idonei dell'ultimo concorso pubblico a cinquecentoquarantacinque posti di capo stazione in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 12 novembre 1968, n. 1203, che al secondo comma dà facoltà di disporre, entro due anni, l'assunzione degli idonei dell'ultimo concorso bandito per ciascuna qualifica;

Visto il concorso pubblico a cinquecentoquarantacinque posti di capo stazione i.p. indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2735, registrato alla Corte dei conti addì 16 dicembre 1963, registro n. 46 Bilancio trasporti, foglio n. 340;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./22622 del 7 febbraio 1969;

Decreta:

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere in prova, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, come capi stazione i restanti diciannove idonei del concorso citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1969
Registro n. 53 *Ferrovie, foglio n.* 159

(4505)

Autorizzazione ad assumere candidati idonei dell'ultimo concorso pubblico compartimentale a mille posti di aiuto macchinista in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 12 novembre 1968, n. 1203, che al secondo comma dà facoltà di disporre, entro due anni, l'assunzione degli idonei dell'ultimo concorso bandito per ciascuna qualifica;

Visto il concorso pubblico a mille posti di aiuto macchinista i.p. indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12815, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 Bilancio trasporti, foglio n. 264;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./22622 del 7 febbraio 1969;

Decreta:

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, ad assumere a ruolo come aiuto macchinista, ottocentottantacinque idonei del concorso citato nelle premesse, secondo i quantitativi e le provenienze concorsuali indicate a fianco di ciascun compartimento:

Compartimento di Torino: n. 215 da Torino;
Compartimento di Milano: n. 280 da Milano;
Compartimento di Firenze: n. 17 da Bologna;
Compartimento di Firenze: n. 22 da Roma;
Compartimento di Firenze: n. 26 da Ancona;
Compartimento di Roma: n. 80 da Roma;
Compartimento di Napoli: n. 103 da Napoli;
Compartimento di Napoli: n. 25 da Bari;
Compartimento di Napoli: n. 12 da Reggio Calabria;
Compartimento di Palermo: n. 51 da Palermo;
Compartimento di Palermo: n. 49 da Reggio Calabria;
Compartimento di Cagliari: n. 5 da Cagliari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1969
Registro n. 53 *Ferrovie, foglio n.* 164

(4510)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a undici posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli uffici tecnici universitari.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a undici posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1967 e con decreto ministeriale 18 aprile 1968 (riapertura termini), si svolgeranno nei giorni 12 e 13 giugno 1969, con inizio alle ore 8,30, presso la scuola media statale « A. Manzoni » in viale di Villa Pamphili n. 7, Roma.

(4673)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.